



Città di **MOLFETTA**

CORPO DI POLIZIA LOCALE - MUNICIPALE

Tel. 0803971014 Fax: 0803973290

UFFICIO Nucleo T.A./P.E./P.C.

n. 54821 Allegati _____

Risp. al n. _____ Div. _____

del _____

li 26 AGO, 2014

Oggetto: ORDINANZA per la bonifica dei luoghi, con abbattimento delle strutture fatiscenti e pericolanti nonché rimozione e smaltimento dei rifiuti di vario genere abbandonati in località Contrada Mangano – San Leonardo, individuati al foglio di mappa n. omissis particelle n. omissis del Catasto Terreni del Comune di Molfetta, ex art. 192 del D. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

VISTA la nota n. 10/2-6/2014 del 24.07.2014 della Stazione dei Carabinieri di Molfetta, registrata al protocollo del Comune di Molfetta in data 24.07.2014 protocollo n. 49145 con la quale si segnala, a seguito di operazione di servizio di controllo del territorio, l'occupazione di immobili privati, meglio individuati in oggetto, con relativa Comunicazione di Notizia di Reato ed arresto in flagranza di reato ai danni di 8 persone, tutte di nazionalità rumena e senza fissa dimora in Italia, meglio identificate nella nota precedentemente indicata;

VISTA l'impossibilità di reperire, sul territorio nazionale, il proprietario delle particelle in oggetto indicate, sig. omissis + 3, in quanto persone irreperibili;

CONSIDERATO CHE, su disposizione della Magistratura, l'intero sito immobiliare (terreno, costruzione in muratura e baracche correlate) è stato posto sotto SEQUESTRO GIUDIZIARIO;

CHE, come indicato nella nota dei Carabinieri, sul sito sono state arbitrariamente e abusivamente realizzate n.09 strutture/baracche pericolanti e fortemente pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità nonché assolutamente precarie sotto ogni profilo, non di meno quello igienico-sanitario;

VISTA la presenza di rifiuti di vario genere, rinvenuti dal ciclo urbano, ammassati e distribuiti in maniera incontrollata in tutto il sito indicato;

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n152/2006, nel quale si definiscono rifiuti " urbani " tutti i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti a uso di civile abitazione o di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche;

VISTO l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO CHE l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che ai contravventori è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con i proprietari, con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

CHE l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica e per l'ambiente;

CHE in virtù dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. 152/2006 è nei poteri del Sindaco disporre tutte le iniziative finalizzate alla rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti dai luoghi in argomento ed attuare ogni utile accorgimento atti ad impedire gli accessi da parte di ignoti all'interno di essi al fine di evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti;

RITENUTO, pertanto, sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'intera area mediante demolizione, da ritenersi prevalente rispetto all'interesse del privato (che peraltro non potrebbe utilizzare l'immobile neppure eseguendo interventi di consolidamento stante l'assoluta precarietà strutturale dei manufatti);

DATO ATTO CHE ricorrono i presupposti e la ragione per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, finalizzato ad evitare l'aggravarsi della situazione ed a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, e che la natura intimatoria del provvedimento da adottare, non consente di dare la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90; comunicazione che viene effettuata contestualmente dalla notificazione del presente atto;

Visti a riguardo:

il Regolamento di Igiene vigente;

il T.U.LL. SS. n. 1265/34;

il D.L.vo n. 152 del 2006 e s.m.i;

il D.L.vo n. 267 del 2000;

l'art. 50 del T.U.O.E.E.LL. n. 267 del 19.08.2000;

Legge Regionale n. 36 del 20.07.1984;

Art. 650 del C.P.;

DISPONE

- **AI DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI, IN DANNO DEI LEGITTIMI PROPRIETARI IN QUANTO RISULTANTI IRREPERIBILI SUL TERRITORIO;**

DI PROCEDERE ALL'ABBATTIMENTO DELLE N.09 STRUTTURE FATISCENTI E PERICOLANTI, COSTRUITE CON MATERIALI DI FORTUNA E DA RIFIUTI DERIVANTI DAL CICLO URBANO, NONCHE' ALL'ACCERTAMENTO DELLA STATICITA' DI UN

MANUFATTO IN CLS, CON EVENTUALE RELATIVA TOMPAGNATURA, OLTRE ALLA BONIFICA DEI LUOGHI CON RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL'AREA RICADENTE NEL FOGLIO N. omissis PARTICELLE N. omissis DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MOLFETTA, ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA SINDACALE E DI PROCEDERE, ANCHE A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E A TUTELA DELL'AMBIENTE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLE PARTICELLE SOPRA INDICATE.

Il Comando di Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e l'ufficio Igiene ASL/BA, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Il Comando Stazione dei Carabinieri di Molfetta, al fine di far ottemperare alle disposizioni sopra indicate, provvederà, per suo tramite, a richiedere all'Autorità Giudiziaria il dissequestro dell'area interessata dal presente provvedimento.

Il presente atto viene notificato:

- AI SOGGETTI PROPRIETARI CON LE MODALITA' DELLA NOTIFICA A PERSONE IRREPERIBILI (ART. 143 C.P.C.);
- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI;
- AL NUCLEO AMBIENTALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MOLFETTA;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- AL COMANDO CARABINIERI COMPAGNIA DI MOLFETTA;
- ALL'ASL/BA SERVIZIO IGIENE E PREVENZIONE.

SI RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e/o pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

In alternativa, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Ten. Gaetano CAMPOREALE responsabile del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile presso il Comando di Polizia Municipale di Molfetta.

F.To
Il Sindaco
Paola Natalicchio